

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il Decreto del Ministro della Sanità 4 maggio 2006 recante "Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123";
- richiamata la propria precedente deliberazione n. 2791 in data 9 ottobre 2009, recante "Approvazione delle modalità di erogazione e dei tetti di spesa per i prodotti dietetici destinati ad una alimentazione particolare ai sensi del decreto del ministro della sanità 8 giugno 2001. Revoca delle DGR 1694/2002, 4943/2003, 348/2006 e 3246/2006";
- sottolineato che le disposizioni regionali in materia hanno sempre contemplato, per gli alimenti per celiaci erogabili in favore degli adulti, oltre ad un quantitativo massimo (espresso in grammi) anche un tetto massimo di spesa mentre per i minori è stata individuata esclusivamente la grammatura massima mensile: l'indicazione di un tetto massimo è infatti stata ritenuta superflua in quanto a grammature inferiori avrebbe dovuto corrispondere una spesa inferiore;
- tenuto conto che l'Azienda USL della Valle d'Aosta, nella fase di controllo delle ricette contenenti prescrizioni di alimenti per celiaci, ha riscontrato alcune anomalie, dovute in parte alla moltiplicazione delle preparazioni alimentari, anche surgelate, disponibili in commercio che, nel caso di alcuni utenti celiaci al di sotto dei 18 anni, pur restando nei limiti di grammatura mensile, fanno lievitare la spesa a livelli superiori di quella prevista per gli adulti;
- tenuto altresì conto che le disposizioni regionali contemplano comunque condizioni economiche più vantaggiose anche del 50% rispetto a quelle previste dalle norme statali vigenti in materia;
- ritenuto opportuno fissare per tutti gli utenti celiaci, sia al di sopra che al di sotto dei 18 anni, un tetto massimo di spesa mensile ammissibile, nell'ottica di garantire parità di trattamento agli utenti interessati ed evitare interpretazioni distorsive delle norme vigenti;
- richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni recante "Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione";
- vista la propria deliberazione n. 3580 in data 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo Servizio del Servizio sanità territoriale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di modificare la propria precedente deliberazione n. 2791 in data 9 ottobre 2009 recante "Approvazione delle modalità di erogazione e dei tetti di spesa per i prodotti dietetici destinati ad una alimentazione particolare ai sensi del decreto del ministro della sanità 8 giugno 2001. Revoca delle DGR 1694/2002, 4943/2003, 348/2006 e 3246/2006" prevedendo in € 142,23 il tetto di spesa mensile per l'erogazione, a carico del Servizio sanitario regionale, di alimenti senza glutine per tutti i soggetti affetti da morbo celiaco, indipendentemente dall'età, fermi restando i quantitativi erogabili per fasce, come determinati ai punti 1) e 2) della citata deliberazione n. 2791/2009;
2. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per i provvedimenti di competenza.